

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. 2633 /2026

Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

DR. ANTONIO CIRMA PRESIDENTE

DR.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE

DR. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 luglio 2026, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA EX ARTT. 19 CCII E 669 TERDECIES C.P.C.

Nel procedimento iscritto al n. 2633 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2026, avente ad oggetto il reclamo ex artt. 19 comma 7 CCII e 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emesse dal Tribunale di Napoli nord, nella persona del dott. Giovanni Di Giorgio, in data 22 giugno 2026, su ricorso proposto da:

*, C.F. * rappresentato e difesa dall'Avv. COPPOLA PASQUALE, C.F. *;

- *Reclamante*;

CON LA PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE OPPONENTE

*, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lanzilao, C.f. *;

- *Creditore opponente*;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso proposto dalla *;

Vista la comparsa del creditore opponente *;

Letto il provvedimento reclamato;

Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti;

Ritenuta l'infondatezza del reclamo, atteso che la procedura di composizione avviata dalla società reclamante, per stessa ammissione di quest'ultima non è finalizzata al risanamento dell'impresa in questione, ma presenta una attitudine meramente liquidatoria;

Ritenuto che la procedura in esame non possa essere avviata con queste esclusive finalità, in quanto pensata dal legislatore come procedura di favore per le imprese in crisi, che possono tentare a comporre la situazione di indebitamento in sede stragiudiziale, salvo offrire a queste ultime la possibilità di accedere alla procedura di concordato semplificato (indubbiamente più vantaggiosa di quella di concordato a scopo meramente liquidatorio), che pure ha natura prettamente ed esclusivamente liquidatoria, soltanto all'esito di un percorso nell'ambito del quale si sia cercato di salvare l'impresa, come valore, anche sociale, da intendersi sotto il profilo soprattutto produttivo;

Rilevato, pertanto, che simili finalità non possono cogliersi nel caso di specie, atteso che la società versa già in stato di liquidazione e che, come si evince, oltre che dal provvedimento

impugnato, dal reclamo stesso, il tentativo di risanamento consisterebbe nella mera liquidazione del patrimonio eventualmente assoggettabile a procedura concorsuale, senza alcun risvolto, nemmeno lontanamente prospettabile, della ripresa di una attività produttiva;

Rilevata peraltro l'assenza del requisito del periculum in mora, atteso che la reclamante non ha dedotto, a riguardo, alcun elemento specifico e che la dedotta circostanza secondo cui la mancata concessione delle misure protettive renderebbe aggredibile il patrimonio da parte dei singoli creditori non appare, a tal fine, sufficiente, in quanto, non proseguendo l'attività di impresa, ciò non cagionerebbe, nemmeno in prospettiva, un danno per la massa dei creditori (pur sempre tutelata dal regime delle revocatorie ordinarie e fallimentari);

Ritenuto, quanto alle spese, che sussistano valide ragioni per compensarle integralmente, in virtù della novità della questione dedotta;

Si dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.";

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Compensa integralmente le spese;

dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione."

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.